

7.0.14 (testo 2)

Art 7

(Disposizioni concernenti l'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei

monopoli)
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 2, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli salvo quanto diversamente previsto dalla disciplina dettata, per le medesime agenzie, negli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.»;

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 59:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole «obiettivi da raggiungere» sono aggiunte le seguenti: «ivi compresi specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale, possono regolare la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo»;

2) al comma 4:

4.1) all'alinea, le parole: «su tre capitoli che vanno a comporre una unità previsionale di base per ciascuna agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «su un apposito capitolo per ciascuna agenzia»;

4.2) alla lettera c), le parole: «del recupero di gettito nella lotta all'evasione» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli derivanti dal recupero di gettito nella lotta all'evasione e dal migliorato adempimento spontaneo dei contribuenti.»;

c) all'articolo 67, ai commi 2 e 3, le parole «tre anni» sono sostituite, ovunque ricorrono, con le seguenti: «cinque anni»;

d) all'articolo 67, al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo si applicano anche in deroga all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, no. 39»;

e) all'articolo 69 comma 1:

1) le parole «di risultati particolarmente negativi della gestione» sono sostituite dalle seguenti: «mancato raggiungimento degli obiettivi previsti in convenzione per almeno due anni consecutivi»;

2) le parole: «su proposta del ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del ministro dell'economia e delle finanze possono essere revocati il direttore e il comitato di gestione e»;

3) le parole «del direttore del comitato di gestione dell'agenzia» sono soppresse;

f) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:



«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono accreditati all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica»;

g) dopo l'articolo 70 sono inseriti i seguenti articoli:

«70 bis – (Regole di finanziamento)

1. A partire dal 2019, i finanziamenti all'agenzia delle entrate e all'agenzia delle dogane e dei monopoli, erogati in base agli articoli 59 e 70, sono determinati secondo le procedure previste dal presente articolo. Alle entrate incassate nell'ultimo anno consuntivato come rilevato dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, si applicano le seguenti percentuali:
 - a) per l'agenzia delle entrate 0,823 per cento, relativamente alle entrate indicate nell'elenco A) allegato alla presente legge;
 - b) per l'agenzia delle dogane e dei monopoli 1,338 per cento relativamente alle entrate indicate nell'elenco B) allegata alla presente legge;
2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, i finanziamenti alle Agenzie fiscali non potranno essere superiori alle risorse complessivamente assegnate nel bilancio dello Stato a favore delle medesime Agenzie.
3. La quota incentivante di cui all'articolo 59 del presente decreto è fissata, per l'agenzia delle entrate, in una percentuale non inferiore al 7,5 per cento e non superiore al 9,5 per cento e, per l'agenzia delle dogane e dei monopoli, in una percentuale non inferiore al 5,5 per cento e non superiore al 7,5 per cento, dei rispettivi finanziamenti determinati ai sensi del comma 1 ed è attribuita alla singola agenzia, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi ivi indicati, nella misura stabilita dalla convenzione. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, l'ammontare della predetta quota incentivante non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per gli anni successivi, la predetta quota incentivante dovrà essere fissata in misura tale da non comportare una riduzione delle risorse da destinare agli investimenti e al funzionamento dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che possa determinare situazioni di squilibrio economico-finanziario, ritardi nei pagamenti ai fornitori o formazione di debiti. Nei limiti delle risorse complessivamente e rispettivamente stanziare, le suddette agenzie, sentite le organizzazioni sindacali, determinano le somme da destinare al personale e al potenziamento dei medesimi enti.
4. La rideterminazione annuale dei finanziamenti è effettuata al netto degli effetti prodotti sul gettito da fattori normativi e della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini reali. Il singolo finanziamento così determinato non può comunque variare più del 3 per cento rispetto a quello stanziato per l'esercizio precedente.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello delle entrate di cui ai citati elenchi A e B, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dall'agenzia delle entrate e dall'agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 con proprio decreto, da adottare con cadenza almeno triennale entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno



determinarsi i nuovi finanziamenti, può modificare le percentuali di cui al comma 1 ed aggiornare gli elenchi ivi previsti in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

6. Al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le suddette agenzie solo decurtazioni degli stanziamenti definiti in base agli articoli 59 e 70 del presente decreto, preservando l'autonomia determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre all'interno del proprio bilancio di esercizio.»

«70 ter – (Autonomia regolamentare)

1. Al fine di garantire il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli, e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, le materie indicate al comma 2 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai criteri e principi indicati al comma 3.

2. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:

- a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
- b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, anche di elevata professionalità, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso, in conformità con quanto previsto dall'articolo 71;
- c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
- d) individua le posizioni dirigenziali di livello generale, la consistenza di quelle di livello non generale, e prevede la facoltà di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità;
- e) può regolare la ripartizione di cui all'articolo 59, comma 2, lettera a) allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici ed aumentare la capacità di offrire servizi alla collettività;
- f) individua criteri generali, anche di tipo organizzativo, finalizzati a favorire la legalità nell'azione amministrativa.

3. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti criteri e principi:

- a) in tema di strutture dirigenziali:

- 1) individuazione delle strutture di vertice, a livello centrale e regionale;
- 2) possibilità di istituire a livello centrale, nei limiti delle posizioni dirigenziali di livello generale, fino a tre vicedirettori;
- 3) articolazione delle posizioni dirigenziali di livello non generale secondo diversi livelli di responsabilità;
- 4) possibilità di graduare la retribuzione di posizione di parte variabile e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;



b) in tema di posizioni organizzative di elevata responsabilità di cui al comma 3, lettera d:

- 1) facoltà di istituire le posizioni per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- 2) conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;
- 3) riconoscimento ai titolari delle posizioni del potere di organizzare, gestire e controllare le risorse umane e finanziarie ad essi affidate;
- 4) articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità;
- 5) facoltà di graduare la retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità in funzione del livello di responsabilità della posizione ricoperta e, con riferimento alla graduazione della retribuzione di risultato, del livello di valutazione riportata;
- 6) valutazione annuale dei titolari delle posizioni.”

h) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 – (Personale)

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello, d'intesa con le organizzazioni sindacali.
2. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli procedono, anche in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al reclutamento del personale con le seguenti modalità:
 - a) Il reclutamento dei funzionari avviene mediante passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni pubbliche soggette a vincoli assunzionali, previo assenso delle stesse, ovvero mediante procedura concorsuale pubblica con indicazione nel bando dei requisiti e dei criteri per la partecipazione e per l'accesso alle varie fasi della stessa; possono essere previste una o più prove preselettive di carattere psico-attitudinali e cognitive, da espletarsi anche mediante sistemi automatizzati, con facoltà di affidamento a soggetti esterni specializzati; è in facoltà dell'agenzia che bandisce il concorso prevedere l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione; è prevista una prova finale;
 - b) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli esami consistono in una prova scritta, a carattere pratico, ed in una orale, finalizzate ad individuare le capacità cognitive e le competenze



manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con test a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni alla data del bando funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di cui all'articolo 70 ter, nonché quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed all'articolo 4-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali, e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. Per la predisposizione ed ausilio all'esecuzione delle prove preselettive e scritte, la commissione può avvalersi di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione. Vengono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso ed in servizio presso l'agenzia delle entrate o l'agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area.

- 3. Ai titolari delle posizioni organizzative di elevata responsabilità spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. I medesimi titolari esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.*
- 4. Nell'agenzia delle entrate e nell'agenzia delle dogane e dei monopoli, il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, del medesimo decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Direttore di ciascuna agenzia.*
- 5. Le risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 e di ulteriori 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 7,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.*

i) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge.



3. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quater, al comma 7, il secondo periodo è soppresso.

4. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2) il secondo periodo è soppresso. 5. All'articolo 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, la lettera c) è soppressa;

b) al comma 13, lettera f), coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e comma 3, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, le parole «*da parte dell'agenzia*» sono soppresse».

6. L'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono ad adeguare i propri statuti e regolamenti alle disposizioni di cui al presente articolo entro novanta giorni dalla relativa entrata in vigore.

7. Per l'anno 2019, le dotazioni dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, determinate secondo le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, sono integrate dell'ammontare delle risorse riconosciute alle stesse agenzie ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del medesimo decreto legislativo, relativamente all'anno 2018.

8. All'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli non si applicano le seguenti disposizioni:

a) con riferimento alle attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente e l'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157, con esclusione del quarto periodo;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole "l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza" sono sostituite da "Il Ministero dell'economia e delle finanze".

9. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono abrogati all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i commi da 74 a 77.

10. Le posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle



posizioni organizzative di cui all'articolo 70-ter, del decreto legislativo n 300 del 1999, come novellato dal presente articolo, rideterminandone conseguentemente il trattamento retributivo. L'abrogazione di cui al comma 3, lettera b), ha effetto dalla data di attivazione delle predette posizioni organizzative.

11. Le disposizioni dell'articolo 70-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente articolo, si applicano a partire dall'esercizio 2019.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla presente legge, si applicano agli organi dell'agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il primo periodo è sostituito dai seguenti: *“4. Il comitato di gestione è nominato per la durata di cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell'Agenzia delle entrate, che è il presidente dell'ente, nonché da quattro membri, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, due designati dall'Agenzia delle entrate, ed uno designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.”*

14. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, il comitato di gestione di Agenzia delle entrate- Riscossione continua ad operare nella composizione di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nella versione vigente antecedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.



Elenco A – Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1023	IRPEF
1203	IVA SCAMBI INTERNI (1203 tranne artt. 2 e 7)
1024	IRES ex IRPEG
1026	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI NONCHE' RITENUTE SUGLI INTERESSI E ALTRI REDDITI DI CAPITALE
1205	IMPOSTA DI BOLLO
1201	IMPOSTA DI REGISTRO
1034	IMPOSTE SOSTITUTIVE PREVISTE DALL'ARTICOLO 3, COMMI 160, 161 E 162 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N.662.
1208	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI
1148	IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DEI RAMI VITA DELLE SOCIETA' ED ENTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' ASSICURATIVA
1053	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELLE RELATIVE ADDIZIONALI, NONCHE' DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO SUL CONTRATTO DI LOCAZIONE (CEDOLARE SECCA)
1216	CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIO AUDIZIONI CIRCOLARI E ALLA TELEVISIONE
1210	TASSE E IMPOSTE IPOTECARIE
3312	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1217	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ESCLUSE QUELLE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968
1177	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE AI FONDI PENSIONE ED ALLE ALTRE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1195	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART.44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
3313	SANZIONI RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE
1027	RITENUTE D'ACCONTO O D'IMPOSTA SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE PERSONE GIURIDICHE
1062	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZiate NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1239	IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
1243	DIRITTI CATASTALI E DI SCRITTURATO
1218	TASSE AUTOMOBILISTICHE
1028	RITENUTE SUI CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI PREMI, SULLE VINCITE E SUI CAPITALI DI ASSICURAZIONI SULLA VITA.
1211	IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (TOBIN TAX)



Elenco A – Agenzia delle entrate

Capitolo	Descrizione
3210	INTERESSI RELATIVI ALLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE
1171	IMPOSTE DIRETTE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DI PENDENZE E CONTROVERSIE TRIBUTARIE
1206	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIE E CATASTALI E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
1077	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300.000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2
1197	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEI FONDI PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DAI RENDIMENTI ATTRIBUITI AI FONDI DI PREVIDENZA
1193	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME FISCALE DELLE ATTIVITA' MARGINALI
1200	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO.
1074	IMPOSTE SOSTITUTIVE DI TRIBUTI DIRETTI
1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
1033	ENTRATE SOSTITUTIVE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RIVALUTAZIONI DEI BENI AZIENDALI ISCRITTI IN BILANCIO E SULLO SMOBILIZZO DEI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
1018	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE ALL'ATTO DEL CONFERIMENTO DI IMMOBILI DA PARTE DI SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE, OPTANTI PER IL REGIME SPECIALE
1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1063	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI
1257	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 20 PER CENTO SUL VALORE DEI PREMI CONSISTENTI IN BENI E SERVIZI NON IMPONIBILI AI FINI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, CON ESCLUSIONE DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE NAZIONALI E DELLE GIOCATE DEL LOTTO
1174	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DELLE AREEFABBRICABILI
1230	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
1227	TASSE DI PUBBLICO INSEGNAMENTO



Elenco A – Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1036	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IMPOSTA SUL REDDITO APPLICATA ALLE PLUSVALENZE REALIZZATE CON LE CESSIONI DI BENI IMMOBILI E TERRENI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA
1220	ENTRATE DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 23, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE N. 98 DEL 2011
1253	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1017	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP SULLE PLUSVALENZE RELATIVE A IMMOBILI DELLE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATE
1054	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES, DOVUTA DALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI, DI CUI ALL'ART.15 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 1994, N.86
1037	ADDIZIONALE ALLE IMPOSTE SUL REDDITO SULLA PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E RAPPRESENTAZIONE DI MATERIALE E PROGRAMMI TELEVISIVI DI CONTENUTO PORNOGRAFICO E DI INCITAMENTO ALLA VIOLENZA, NONCHE' DI TRASMISSIONI TELEVISIVE VOLTE A SOLLECITARE LA CREDULITA' POPOLARE
1025	II.OR
1224	IMPOSTA ERARIALE SUI VOLI DEI PASSEGGERI DI AEROTAXI DI CUI ALL'ARTICOLO 3-SEXIES, COMMA 1 LETT. A), DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 APRILE 2012, N. 44
1192	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF DOVUTA DAI SOGGETTI CHE INTRAPRENDONO UN'ATTIVITA' ARTISTICA O PROFESSIONALE OVVERO DI IMPRESA.
1222	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2
1233	IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ERARIO
1049	ADDIZIONALE ALL'IRES DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 2009 N. 7
1196	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ART.44, COMMA 1, LETTERA G-QUINQUES DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
1050	RITENUTA DI ACCONTO OPERATA DAI SOGGETTI OBBLIGATI A CORRISPONDERE UN TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2120 DEL CODICE CIVILE
1260	SOMME RELATIVE ALLA CHIUSURA DELLE PARTITE IVA INATTIVE
1040	IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DI SOCIETA', IMPRESE INDIVIDUALI, ENTI E STABILI ORGANIZZAZIONI DEI SOGGETTI PREDETTI



Elenco A – Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1032	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SU PLUSVALENZE DA CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI AZIONI E DI ALTRI RAPPORTI PARTECIPATIVI.
1223	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
1235	SOVRATTASSA ANNUALE A FAVORE DELLO STATO SULLE AUTOVETTURE E SUGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO PROMISCOUO DI PERSONE E COSE AZIONATI CON MOTORE DIESEL.
1228	TASSE RELATIVE ALL'ISTRUZIONE SUPERIORE (TASSE DI LAUREA E DIPLOMA - TASSE PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI)
1182	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP A SEGUITO DELLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DELLE IMPRESE
1048	SOMMA PARI AL 20 PER CENTO DEI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI DI DENARO, DI VALORI MOBILIARI E DI ALTRI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI E DA TITOLI SIMILARI, A GARANZIA DI FINANZIAMENTI CONCESSI AD IMPRESE RESIDENTI, EFFETTUATI FUORI DALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE DI REDDITO D'IMPRESA
1249	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI QUELLA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
1198	IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DI TERRENI EDIFICABILI E CON DESTINAZIONE AGRICOLA
1207	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE SUI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMMOBILI IN CORSO DI ESECUZIONE AL 1 GENNAIO 2011
1242	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1172	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE SITUAZIONI E PENDENZE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1219	ADDIZIONALE 5 PER CENTO SULL'IMPOSTA DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI RISERVATA ALL'ERARIO
1031	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO A CARICO DEI FONDI DI INVESTIMENTO
1301	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1065	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DERIVANTE DALL'ADEGUAMENTO DELLE ESISTENZE INIZIALI DI MAGAZZINO
1265	CONCORDATO PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE INDIRETTE
1238	TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE PER LA LICENZA DI PORTO D'ARMI ANCHE PER USO DI CACCIA



Elenco A – Agenzia delle entrate

Capitolo	Descrizione
1199	IMPOSTA PATRIMONIALE SULL'AMMONTARE DEL VALORE NETTO DEI FONDI IMMOBILIARI CHIUSI DI CUI ALL'ART. 37 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
1056	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRES E DELL'IRAP PARI AL 19 PER CENTO DELL'AMMONTARE DEL FONDO DI COPERTURA DI RISCHI SU CREDITI ISCRITTO NEL BILANCIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO IN CORSO AL 1 GENNAIO 1999, TRASFERITO AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI AI SENSI DELL'ART.22 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 2000, N.342
1185	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LO SCIoglIMENTO O LA TRASFORMAZIONE AGEVOLATI DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE
1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
1069	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E 'IRAP, SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DETERMINATO PER EFFETTO DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92-BIS DEL T.U. DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, APPROVATO CON D.P.R. DEL 22 DICEMBRE 1986, N. 917
1250	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE ED ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
1030	ENTRATE DERIVANTI DAL CONDONO FISCALE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1051	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DOVUTO DALLE PERSONE FISICHE
1254	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI POSSESSORI DI TALUNI BENI DI LUSO
1029	ADDIZIONALE STRAORDINARIA 8 PER CENTO ALL'IRPEG E ALL'ILOR ED ALLE RITENUTE DI CUI AGLI ARTICOLI 26, PRIMO E SECONDO COMMA, E 27, PENULTIMO COMMA, DEL DPR 29 SETTEMBRE 1973, N. 600
1237	DIRITTO DI VERIFICA DEI CRONOTACHIGRAFI CEE
1045	IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA, SUI SALDI ATTIVI DI RIVALUTAZIONE COSTITUITI AI SENSI DELLE LEGGI 408 DEL 1990 E 413 DEL 1991, NONCHE' SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE DELLE AZIONI O QUOTE RICEVUTE E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN RELAZIONE AD OPERAZIONI DI CONFERIMENTO EFFETTUATE AI SENSI DELL'ARTICOLO34 DELLA LEGGE 576 DEL 1975 E DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 904 DEL 1977.
1043	TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE E DAI SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE



Elenco A – Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1255	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE INDIRETTE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SOCIETA' DI FATTO
1041	RITENUTE SULLE PLUSVALENZE REALIZZATE MEDIANTE CESSIONI A TERMINE DI VALUTE ESTERE
1232	TASSA SPECIALE PER I VEICOLI AZIONATI CON GAS METANO E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO
1236	IMPOSTA ERARIALE DA RISCOUTERSI PER IL TRAMITE DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, DOVUTA PER LA TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
1188	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL'IRAP DOVUTA SULLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI E IL LORO COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1035	VERSAMENTI DI IMPOSTE SUI REDDITI IN BASE A DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N.408.
1180	ENTRATE DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI
1060	CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI CONNESSI A PRESTAZIONI DI LAVORO IRREGOLARE PER I LAVORATORI DI IMPRESE CHE ADERISCONO AI PROGRAMMI DI EMERSIONE
1003	IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE
1004	IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO
1075	IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI DE' TENUTE FUORI DEL TERRITORIO NAZIONALE, DA RIMPATRIARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13-BIS DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 2009, N. 78. CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102
1057	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF, DELL'IRES E DELL'IRAP DOVUTA SULL'INCREMENTO DI IMPONIBILE DICHIARATO DAGLI IMPRENDITORI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA DI EMERSIONE
1052	SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI O RITARDATI VERSAMENTI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELLE ALTRE IMPOSTE
1002	IMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI
1181	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DA APPLICARE NELLA MISURA DELL'8 PER CENTO ALLA PARTE ECCEDENTE IL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DEI BENI ASSEGNATI AI SOCI DELLE SOCIETA' NON OPERATIVE PER LE QUALI SIA STATO DELIBERATO LO SCIoglIMENTO



Elenco A – Agenzia delle entrate

Capitolo	Descrizione
1178	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER LA PARTITA IVA, DELL'IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI, DELL'ICI, DELLA TOSAP, DELL'IRPEF, DELL'ILOR E DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE.
1070	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE RISERVE ED ALTRI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1011	ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1022	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA PROROGA DELL'ADDIZIONALE STRAORDINARIA ALLE IMPOSTE DIRETTE
1013	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DERIVANTI DALL'ESTENSIONE ALL'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E DALL'AUMENTO DELL'ADDIZIONALE 5 PER CENTO ALLE IMPOSTE DIRETTE ERARIALI, ALLE IMPOSTE, SOVRAIMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI, RISCOOTIBILI MEDIANTE RUOLI
1225	DIRITTO DEL 5 PER CENTO SULL'INTROITO DELLE RAPPRESENTAZIONI ED ESECUZIONI DI OPERE ADATTE A PUBBLICO SPETTACOLO E DI OPERE MUSICALI DI PUBBLICO DOMINIO
1058	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF APPLICATA SUI REDDITI DI LAVORO EMERSI
1059	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES, IRAP, IVA E DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI APPLICATA AL COSTO DEL LAVORO IRREGOLARE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE
1038	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI REDDITI DEI FABBRICATI, DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 5, DEL DECRETO-LEGGE 11 LUGLIO 1992, N.333
1190	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRES E IRAP DOVUTA DAGLI ESERCENTI ATTIVITA' DI IMPRESA CHE HANNO PROCEDUTO ALLA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI PER L'ADEGUAMENTO DELLE RIMANENZE DI MAGAZZINO
1042	IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE DOVUTA DALLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI
1005	IMPOSTE SULLE SOCIETA' E SULLE OBBLIGAZIONI
1046	IMPOSTE SOSTITUTIVE DELL'IRPEF E DELL'ILOR CORRELATE ALLE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO PREVISTE DALLA LEGGE 30 LUGLIO 1990, N.218
1150	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALLA SANATORIA DELLE IRREGOLARITA' FORMALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO



Elenco A – Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1246	VERSAMENTI DA PARTE DEI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE DELLA QUOTA DI ACCONTO DOVUTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1997, N. 79, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 28 MAGGIO 1997, N. 140
1101	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI VARI
1044	VERSAMENTI DA PARTE DELLE IMPRESE DI UNA SOMMA PARI AL VENTI PER CENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI IN BILANCIO PER EFFETTO DELL'IMPUTAZIONE DEI DISAVANZI DA ANNULLAMENTO DERIVANTI DA OPERAZIONI DI FUSIONE O SCISSIONE
1020	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE STRAORDINARIA DA APPLICARSI AI TRIBUTI DIRETTI
1072	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, DELLE RELATIVE ADDIZIONALI E DELL'IRAP, APPLICATA AGLI IMPORTI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DEI REDDITI DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO, NONCHE' DELLA BASE IMPONIBILE IRAP
1015	IMPOSTA STRAORDINARIA PROGRESSIVA SUL PATRIMONIO
1047	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
1055	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUGLI INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N.724, DA RIASSEGNARE ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO, PER LA SUCCESSIVA DESTINAZIONE AGLI ENTI EMITTENTI
1061	SOMME RIVENIENTI DALLA CONTABILITA' SPECIALE "FONDI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA"
1064	IMPOSTA SOSTITUTIVA SU DISAVANZI DA ANNULLAMENTO
1066	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1067	CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO RELATIVO ALLE IMPOSTE DIRETTE
1068	SOMME DERIVANTI DALLA DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DI TRIBUTI
1076	VERSAMENTO DEL 5 PER CENTO DEL VALORE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE
1085	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
1086	ENTRATE DERIVANTI DA MISURE STRAORDINARIE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE DA RIASSEGNARE AL FONDO PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE



Elenco A – Agenzia delle entrate	
Capitolo	Descrizione
1103	VERSAMENTO ANTICIPATO DAI CONCESSIONARI DELLA RISCOSSIONE PREVISTO ALL'ART.3, COMMA 7 DEL D.L.138/2002
1104	ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI REGIMI DI ESENZIONE, ESCLUSIONE E FAVORE FISCALE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 40, COMMA 1-TER, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98
1170	ENTRATE CONSEGUENTI ALLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN MATERIA DEI REDDITI DI FABBRICATI
1176	IMPOSTA SOSTITUTIVA RELATIVA AI BENI IMMOBILI ESCLUSI DAL PATRIMONIO DELL'IMPRESA
1186	QUOTA DEL GETTITO DELL'IRAP A COMPENSAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO DERIVANTE DALL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE, NONCHE' DEI COSTI SOSTENUTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALL'ART.25, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446
1187	ECCEDENZE DEL GETTITO IRAP DETERMINATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N.446, DA RIASSEGNARE PER LE SOMME NECESSARIE AL FONDO DI COMPENSAZIONE INTERREGIONALE
1189	IMPOSTA SOSTITUTIVA DI IRPEF, IRAP E IVA, NELLA MISURA DEL 10 PER CENTO DELLA DIFFERENZA TRA IL VALORE NORMALE DEI BENI STRUMENTALI UTILIZZATI DALL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE E IL RELATIVO VALORE FISCALMENTE RICONOSCIUTO
1194	MAGGIORI INTROITI ICI CONSEGUITI PER EFFETTO DELLA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE DEFINITIVA
1251	ENTRATE DERIVANTI DALLA SANATORIA IN MATERIA DI TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
1258	CONCORDATO FISCALE PER ANNI PREGRESSI RELATIVO ALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1259	SOMME RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEI CARICHI INCLUSI IN RUOLI PREGRESSI, EMESSI DA UFFICI STATALI E AFFIDATI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA RISCOSSIONE
1262	VERSAMENTO DELL'1,5 PER CENTO DELLE SOMME RISCOSE DALLE BANCHE, PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE N. 341 DEL 10 DICEMBRE 2003
1266	SOMME DERIVANTI DALLE VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA E RIDUZIONI DELLA MISURA DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE DETRAZIONI VIGENTI, IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Elenco B - Agenzia delle dogane e dei monopoli



Capitolo	Descrizione
1409	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1203	IVA IMPORTAZIONI (solo artt. 2 e 7)
1601	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI
1801	PROVENTO DEL LOTTO
1821	PRELIEVO ERARIALE DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 1931
1421	ACCISA SUL GAS NATURALE PER COMBUSTIONE
1411	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E PROVENTI RELATIVI ALLE ADDIZIONALI
1402	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA BIRRA
1401	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI SPIRITI
1410	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE E DELLE FABBRICHE CHE COMUNQUE LAVORANO PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1804	PROVENTI DELLE ATTIVITA' DI GIUOCO
1431	IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E SUI BITUMI DI PETROLIO
1805	QUOTA DEL 40 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1400	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE TASSE E LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI
1007	QUOTA DEL 35 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI.
1008	QUOTA DEL 12,25 PER CENTO DELL'INCASSO LORDO DEI PROVENTI DERIVANTI ALLO STATO DALL'ESERCIZIO DEI GIUOCHI DI ABILITA' E DEI CONCORSI PRONOSTICI
1213	QUOTA DEL 25 PER CENTO DELL'IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI
1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1809	DIRITTO FISSO ERARIALE SUI CONCORSI PRONOSTICI
1461	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE
1413	ACCISA SUL CARBONE, LIGNITE E COKE DI CARBON FOSSILE UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1999	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI IL LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO
1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138
1600	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE
1416	PROVENTI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI DENATURANTI, DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO E DALLA VENDITA DEI CONTRASSEGNI DI STATO PER RECIPIENTI CONTENENTI PRODOTTI ALCOOLICI, NONCHE' PER I SURROGATI DI CAFFE' E PER LE RELATIVE MISCELE
1459	SOVRIMPOSTE DI CONFINE (ESCLUSE LE SOVRIMPOSTE SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI, SUI GAS INCONDENSABILI DI PRODOTTI PETROLIFERI E SUI GAS STESSI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE)



Elenco B - Agenzia delle dogane e dei monopoli

Capitolo	Descrizione
3314	SANZIONI AMMINISTRATIVE, DOVUTE DAI TRASGRESSORI IN MATERIA DI ACCISE E IMPOSTE DI CONSUMO
3315	INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE IMPOSTE SUI CONSUMI E LE DOGANE
1460	SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUGLI OLI MINERALI, LORO DERIVATI E PRODOTTI ANALOGHI
1441	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA E DI OSSIDI DI AZOTO DOVUTA DAGLI ESERCENTI I GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1603	IMPOSTA DI CONSUMO SUI PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO
1419	DIRITTI DI LICENZA DOVUTI IN APPLICAZIONE DELLE LEGGI CHE DISCIPLINANO LE ACCISE E LE IMPOSTE ERARIALI DI CONSUMO
1412	ACCISA SUL GAS NATURALE PER AUTOTRAZIONE
1414	ACCISA SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI UTILIZZATI PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
1471	DIRITTI DOGANALI DIVERSI DAI DIRITTI DI CONFINE; SOMME RISCOSE A VARIO TITOLO DALLE DOGANE (DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO, DIRITTO PER CONTRASSEGNI APPOSTI ALLE MERCI, INTERESSI MORATORI E PER PAGAMENTI DIFFERITI)
1450	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI LE ACCISE E LE IMPOSTE DI CONSUMO
1800	ENTRATE EVENTUALI DIVERSE CONCERNENTI I MONOPOLI
1604	PROVENTI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE SUI FIAMMIFERI, NONCHE' DI TASSE DI LICENZA, PROVENTI VARI, SOPRATTASSE E MULTE CONCERNENTI I FIAMMIFERI
1462	IMPOSTA SUL CONSUMO DEI TABACCHI IMPORTATI DIRETTAMENTE DA PRIVATI
1812	PROVENTI DERIVANTI DA NUOVI GIOCHI E SCOMMESSE PREVISTI DALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1999, N.133, AL NETTO DI IMPOSTE E SPESE
1418	ENTRATE RISERVATE ALL'ERARIO DELLO STATO DERIVANTI DALLA ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULL'ENERGIA ELETTRICA, POSTA A CARICO DELL'ENEL, SENZA DIRITTO A RIVALSA, PER ESSERE RIPARTITA ANNUALMENTE FRA I COMUNI, LE PROVINCE, LE CAMERE DI COMMERCIO E LE AZIENDE DI CURA INTERESSATE
1806	ENTRATE INTEGRATIVE DEI PROVENTI DEL LOTTO RILEVATE IN SEDE DI REVISIONE DEL CONTO SETTIMANALE PRESENTATO DAI GESTORI
1466	INTERESSI COMPENSATIVI SULL'IMPORTO DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE DI MERCI IN REGIME DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO, SISTEMA DELLA SOSPENSIONE
1417	ACCISA SULL'ALCOLE METILICO UTILIZZATO PER CARBURAZIONE O COMBUSTIONE
3316	INDENNITA' ED INTERESSI DI MORA CONCERNENTI LE ENTRATE DEI MONOPOLI
1415	PROVENTI DELLE ADDIZIONALI RELATIVE ALL'IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA DERIVANTI DALL'ESTENSIONE, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TRIBUTI MEDESIMI, DEI CRITERI STABILITI NEL CAPITOLO I, PUNTO 2, DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL CIP N.15 DEL 14 DICEMBRE 1993.
1802	TASSA DI LOTTERIA SULLE TOMBOLE, LOTTERIE E CONCORSI A PREMIO; TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO



Elenco B - Agenzia delle dogane e dei monopoli	
Capitolo	Descrizione
1477	IMPOSTA SUI CONSUMI DI CARBONE, COKE DI PETROLIO, BITUME DI ORIGINE NATURALE EMULSIONATO DENOMINATO "ORIMULSION" IMPIEGATI NEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE
1430	ACCISA E IMPOSTA DI CONSUMO SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1808	UTILE DELLE LOTTERIE NAZIONALI
1405	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUGLI OLI DI SEMI
1403	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLO ZUCCHERO
1451	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CAFFE'
1404	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SUL GLUCOSIO, MALTOSIO E ANALOGHE MATERIE ZUCCHERINE
1408	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLA MARGARINA
1420	ACCISA E IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO SULLE ARMI DA SPARO, SULLE MUNIZIONI E SUGLI ESPLOSIVI
1423	IMPOSTA DI CONSUMO SU PRODOTTI DI REGISTRAZIONE E RIPRODUZIONE DEL SUONO E DELL'IMMAGINE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ELENCATI NELLA TABELLA ANNESSA AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1982, N.953, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N.53
1452	IMPOSTA SUL CONSUMO DEL CACAO NATURALE O COMUNQUE LAVORATO, DELLE BUCCE E PELLICOLE DI CACAO E DEL BURRO DI CACAO
1458	TASSA DI COMPENSAZIONE SULL'IMPORTAZIONE DI ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTO IN FRANCIA
1463	IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BANANE FRESCHE E SECCHHE E DELLE FARINE DI BANANE
1465	SOVRAIMPOSTA DI CONFINE SUI SACCHETTI DI PLASTICA NON BIODEGRADABILI
1469	DAZI CECA PER MERCI DESTINATE AL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
1472	IMPORTI COMPENSATIVI MONETARI RISCOSSI NEGLI SCAMBI CON GLI STATI MEMBRI DELLA CEE DA DEVOLVERE ALLE COMUNITA' EUROPEE
1501	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER IMPOSTE SULLA PRODUZIONE
1502	RESIDUI ATTIVI DIVERSI PER DOGANE ED IMPOSTE SUI CONSUMI
1803	ADDIZIONALE ALLA TASSA DI LOTTERIA SUI CONCORSI A PREMIO ED ALLA TASSA DI LICENZA SULLE OPERAZIONI A PREMIO
1810	PROVENTI DERIVANTI DALLE LOTTERIE NAZIONALI AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
1811	PROVENTI DERIVANTI DAI CONCORSI PRONOSTICI TOTOGOL
1820	PROVENTI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DEL GIOCO DEL BINGO



Relazione tecnica

La riforma ha come obiettivo principale quello di assicurare un maggiore orientamento ai risultati e quindi una maggiore responsabilizzazione da parte delle Agenzie fiscali nei confronti dell'autorità politica, in cambio del ripristino dell'autonomia gestionale e operativa, a suo tempo riconosciuta dal Dlgs 300/1999, e successivamente ridimensionata da una serie di interventi.

Con il **comma 1** viene precisata la gerarchia delle fonti normative per le Agenzie fiscali: si applica la normativa generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. n. 165/2001, ma vi sono alcune specifiche deroghe inserite nel d.lgs. n. 300 del 1999 con l'obiettivo di ripristinare alcuni aspetti rilevanti della predetta autonomia. Il **comma 2** interviene sul d.lgs. n. 300 del 1999, con al finalità di rafforzare i meccanismi di accountability e di supervisione, riconoscendo il ruolo cruciale delle convenzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali.

È in questi documenti che vengono fissati, sulla base degli atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale, gli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria e l'impegno ad adottare le soluzioni tecniche ed organizzative più idonee per garantire gli obiettivi stessi, le modalità con le quali sono assicurati, da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze, la verifica dei risultati ed i meccanismi di incentivazione riconosciuti a fronte dei risultati conseguiti. È in base a questi documenti che si realizza il coordinamento, il monitoraggio della gestione, il controllo e la vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze nei confronti delle Agenzie.

Sono, in particolare, riordinate e accorpate le norme che definiscono gli obiettivi delle Agenzie, in modo da garantire un carattere più oggettivo e puntuale degli stessi, esprimendoli in termini di risultati, così da vincolare rispetto ad essi e non ai modi di impiego delle risorse, la valutazione dell'operato delle Agenzie.

In tale contesto è previsto che, allo scopo di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici nei confronti dei contribuenti, nonché l'impiego ottimale delle risorse per il conseguimento degli obiettivi, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge in materia di competenza territoriale, regolano la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle diverse attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento.

Inoltre, al fine di rafforzare l'autonomia finanziaria delle agenzie fiscali, è previsto che il finanziamento delle agenzie avvenga attraverso un unico capitolo di spesa per ciascuna Agenzia.

Viene prolungata la durata degli organi delle agenzie (direttore e comitato di gestione) da tre a cinque anni, a partire dagli organi attuali.

In relazione al comitato di gestione delle Agenzie fiscali, per metà composto da dipendenti di pubbliche amministrazioni, ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di



specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'Agenzia e, per i restanti componenti, da dirigenti dell'Agenzia, per assicurare un adeguato presidio delle attività gestite dalle Agenzie fiscali, è previsto che tale disposizione possa applicarsi anche in deroga all'art. 12 del d.lgs. n. 39 del 2013 che prevede, per incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici, che gli stessi sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico.

Tra gli obiettivi sono inseriti non solo l'azione di contrasto all'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti, ma anche la prevenzione e l'incremento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La più esatta definizione degli obiettivi è strettamente collegata con il nuovo meccanismo di rimozione del direttore e dei comitati di gestione.

Esso si attiva infatti proprio per il mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli obiettivi indicati dalla convenzione; si sostituisce quindi con un criterio oggettivo e preciso l'attuale generica indicazione di "risultati particolarmente negativi".

Rimangono ovviamente in vigore le altre cause di rimozione quali ad esempio la manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice o altre gravi ragioni di interesse pubblico. Con l'occasione si fa una precisazione procedurale: il commissario straordinario sostituisce direttore e comitato, mentre, secondo la norma vigente, potrebbe semplicemente affiancarsi ad essi.

Una modifica all'articolo 70 del d.lgs. n. 300 del 1999, prevede che i finanziamenti erogati alle Agenzie fiscali in base alle disposizioni dell'art. 59 del d.lgs. n. 300 del 1999, sono accreditati all'agenzia delle entrate e l'agenzia delle dogane e dei monopoli su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica.

L'articolo 70-bis, prevede nuove regole di finanziamento delle Agenzie fiscali.

L'attuale meccanismo di finanziamento delle agenzie è disciplinato dall'articolo 1, commi da 73 a 77, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e in particolare:

- il comma 73 prevede che le dotazioni da assegnare alle agenzie fiscali¹, siano determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente;
- il comma 74 specifica che tali dotazioni sono determinate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla medesima legge, le seguenti percentuali:

- a) Agenzia delle entrate 0,7201 per cento;
- b) Agenzia del territorio 0,1592 per cento;
- c) Agenzia delle dogane 0,1668 per cento.

¹ Escluso l'ente pubblico economico "Agenzia del demanio".



- Le dotazioni così determinate non possono essere superiori a quelle dell'anno precedente, incrementate del 5 per cento.

A seguito dell'incorporazione disposta dal DL 95/2012, le dotazioni dell'Agenzia del territorio sono state assegnate all'Agenzia delle entrate. A seguito dell'incorporazione dell'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, allo stanziamento come sopra calcolato per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è aggiunto annualmente un importo determinato, a suo tempo, in sede di accorpamento e via via ridotto in applicazione dei tagli lineari che si sono succeduti negli ultimi anni.

- Il comma 77 prevede la possibilità di rideterminare annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le suddette percentuali e di aggiornare il predetto elenco 4.

Lo stanziamento complessivo determinato in ragione delle citate disposizioni è destinato dalle agenzie a sostenere gli oneri di gestione e le spese di investimento nella misura dalle stesse definita nei documenti programmatici (budget economico annuale e Piano degli investimenti), nonché alla quota incentivante di cui all'art. 59, comma 4, del d.lgs. 300/1999. La quota incentivante ricompresa nello stanziamento di ciascun anno viene corrisposta alle agenzie in funzione del conseguimento dei risultati relativi all'anno precedente.

In corso d'anno, gli stanziamenti assegnati alle agenzie sono integrati di un importo, determinato in applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350², destinato al potenziamento dell'amministrazione e all'incentivazione del personale. Si evidenzia che l'importo è trasferito con un disallineamento temporale di uno/due anni rispetto al periodo in cui vengono svolte le attività.

L'autonomia delle agenzie nella gestione delle risorse destinate a sostenere gli oneri di gestione è stata nel tempo più volte limitata dalle successive misure di riduzione della spesa riferite a specifiche voci di costo. Tale limitazione è stata in qualche modo

² d.l. n. 79/1997, art. 12 Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale "1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con l'attività di controllo e di monitoraggio dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per gli anni 2004 e 2005, per le finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema. Con effetto dall'anno 2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento".



contenuta con l'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a norma delle quali, fino al 2020, le Agenzie fiscali, *“possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge”*.

Il comma 2, lett. g), della proposta normativa in esame, introduce l'art. 70-bis nel d.lgs. n. 300/99, individuando nuove modalità di finanziamento delle agenzie fiscali, allo scopo di assicurare alle agenzie stesse un meccanismo di autofinanziamento collegato alle entrate effettivamente riscosse dallo Stato, al fine di dare loro certezza in ordine alle risorse disponibili per una corretta programmazione delle attività e, nel contempo, orientare la loro azione verso il miglioramento della *tax compliance*.

In particolare, il nuovo articolo 70-bis prevede che la dotazione finanziaria annua di ciascuna agenzia fiscale sia determinata come segue:

- a) una quota del gettito delle entrate del bilancio dello Stato³, relativo ai tributi gestiti dalla singola agenzia (0,823% per l'Agenzia delle Entrate e 1,338% per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli⁴);
- b) il gettito preso in considerazione ai fini del calcolo della dotazione è normalizzato per eliminare gli effetti prodotti da fattori normativi e dalla variazione proporzionale del PIL in termini reali;
- c) la dotazione così determinata non può variare (in aumento e diminuzione) più del 3% rispetto all'anno precedente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'andamento delle entrate poste alla base del calcolo delle dotazioni, incassate nell'ultimo triennio consuntivato e rilevate dal rendiconto generale dello Stato, e della verifica dei risultati conseguiti dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può con proprio decreto, da adottare con cadenza almeno triennale, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi i nuovi finanziamenti, modificare le suddette percentuali e aggiornare gli elenchi delle entrate.

Le percentuali sopraindicate, applicate agli incassi in conto competenza e residui rilevati dall'ultimo rendiconto generale dello Stato (anno 2016), determinano dotazioni annue per le singole agenzie in linea con quanto stanziato per l'esercizio 2018 nel disegno di legge di bilancio 2018/2020. Si segnala, comunque, che le disposizioni in argomento, relative all'art. 70-bis, avranno effetti a partire dall'esercizio 2019.

³ Versato in conto competenza e residui rilevato dall'ultimo rendiconto generale dello Stato.

⁴ Gli incassi relativi ai tributi gestiti dalle singole agenzie fiscali sono individuati in base agli elenchi dei capitoli di bilancio di cui agli allegati A e B, che sono aggiunti al d.lgs. n. 300/99, rispettivamente per l'Agenzia delle Entrate e per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.



Tali dotazioni saranno comunque integrate, come accade attualmente, per ciascun esercizio finanziario, con le risorse necessarie per assicurare la copertura degli oneri corrispondenti ai canoni di locazione da versare all'Agenzia del demanio per gli immobili appartenenti al Fondo Immobili Pubblici (FIP) e al Fondo Patrimonio Uno (FP1), assegnati alle agenzie.

Le aliquote sono state determinate in modo da consentire lo stanziamento complessivo delle risorse finanziarie da assegnare alle Agenzie, incluse le somme attualmente oggetto di integrazione in corso d'anno, in applicazione dell'art. 12 del d.l. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'art. 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il comma 3 del nuovo articolo 70-bis, in considerazione dell'assegnazione degli stanziamenti in modo complessivo come sopra descritto, stabilisce le modalità di calcolo della componente da destinare ai sensi dell'art. 59 del d.lgs. n. 300/99 a titolo di quota incentivante. Tale componente (che include tutte le somme destinate all'incentivazione del personale e al potenziamento delle Agenzie) è determinata nell'ambito della Convenzione stipulata tra le singole Agenzie e il Sig. Ministro dell'Economia e delle Finanze, in una misura compresa tra una quota percentuale minima ed una massima degli stanziamenti complessivi (7,5%-9,5%, per l'Agenzia delle Entrate e 5,5%-7,5%, per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli).

Il medesimo comma 3 prevede che, a titolo di salvaguardia, in sede di prima applicazione, per l'anno 2019, la quota incentivante complessiva non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione dell'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, nonché dell'art. 12 commi 1 e 2 del d.l. n. 79/1997.

Da quanto sopra si evince che il nuovo meccanismo di finanziamento prevede l'assegnazione complessiva di tutte le risorse in un unico stanziamento per ciascuna agenzia (ad esclusione, come sopra evidenziato, delle risorse necessarie per la copertura dei canoni di locazione degli immobili FIP e FP1, oggetto di specifiche assegnazioni integrative), che deve assicurare la copertura dei fabbisogni, inclusi quelli per l'incentivazione, relativamente all'esercizio di riferimento, superando il disallineamento temporale nell'assegnazione delle risorse da destinare all'incentivazione, sia per la componente incentivante ex art. 59 d.lgs. n. 300/99, sia per quella di cui all'art. 12 del d.l. n. 79/1997, che scontano un ritardo di assegnazione rispetto al periodo in cui vengono svolte le attività.

Per tale motivo, i commi 7 e 8 della presente proposta normativa consentono l'applicazione del vigente regime sino alla data di effettiva decorrenza dei nuovi meccanismi di finanziamento, assicurando l'assegnazione delle risorse a stralcio necessarie a riconoscere l'incentivazione, ove dovuta, relativa alle attività svolte fino all'entrata in vigore delle nuove modalità di finanziamento delle Agenzie.



Infine, il comma 6 del nuovo art. 70bis - al fine di salvaguardare l'autonomia contabile, di bilancio, e finanziaria attribuita all'agenzia delle entrate ed all'agenzia delle dogane e dei monopoli - prevede che le leggi dello Stato che dispongono riduzioni della spesa delle amministrazioni pubbliche, determinano per le suddette agenzie solo decurtazioni degli stanziamenti, preservando in tal modo l'autonoma determinazione delle medesime agenzie in ordine alle specifiche spese da ridurre. Tale disposizione assicura comunque il conseguimento in termini assoluti degli obiettivi generali di contenimento della spesa, pur sempre entro i limiti di variazione degli stanziamenti delle singole agenzie fissati dal comma 4 del nuovo articolo 70-bis.

Tanto premesso, complessivamente, il nuovo meccanismo di finanziamento dell'Agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli previsto dalla proposta normativa in esame non reca nuovi o maggiori oneri, rispetto alla legislazione vigente, garantendo l'invarianza di spesa rispetto al previgente sistema di finanziamento.

La lettera g) del comma 2, inserisce, dopo l'art. 70 del d.lgs. n. 300 del 1999, oltre che il predetto art. 70-bis, anche l'art. 70-ter.

L'articolo elenca le materie che ciascuna agenzia può disciplinare con il proprio regolamento di amministrazione e i principi e i criteri a cui deve a tal fine attenersi. In base al comma 11 dell'emendamento, le disposizioni dell'art. 70-bis si applicano a partire dal 2019. Statuti e Regolamenti vanno adeguati alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla loro entrata in vigore (comma 6 dell'emendamento).

Le materie demandate al Regolamento riguardano:

- l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia;
- le norme per la selezione e lo sviluppo del personale;
- la fissazione delle dotazioni organiche, anche dirigenziali;
- la possibilità di istituire posizioni organizzative di elevata responsabilità (POER);
- la ripartizione tra gli uffici centrali e periferici delle attività di consulenza, assistenza, controllo e accertamento;
- l'individuazione di criteri che favoriscano la legalità dell'azione amministrativa.

Il Regolamento individua le strutture dirigenziali di vertice e, nell'ambito della relativa dotazione organica, prevede la possibilità di istituire fino a tre figure di vicedirettore (contestualmente, il comma 3 dell'emendamento abroga la norma che aveva previsto l'istituzione di due figure di vicedirettore presso ciascuna agenzia in occasione dell'accorpamento Entrate-Territorio e Dogane-Monopoli).

Il Regolamento prevede poi l'articolazione delle posizioni dirigenziali di seconda fascia secondo livelli diversi di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e di risultato (quest'ultima tiene conto anche della valutazione conseguita).



La possibilità di istituire le POER è subordinata alla contestuale soppressione di posizioni dirigenziali, potendo avvenire nei limiti del risparmio di spesa conseguente a tale riduzione di posizioni dirigenziali. La norma è completata dai commi 4 e 10 dell'emendamento: il comma 4 abroga la norma che prevedeva l'istituzione delle posizioni organizzative c.d. speciali (POS), in corrispondenza della riduzione di posizioni dirigenziali prevista dalla *spending review*; tali figure sono appunto sostituite dalle nuove POER. Il comma 10 stabilisce che l'abrogazione decorre dalla data di attivazione delle POER: nell'occasione, le POS andranno ridefinite in coerenza con i criteri di individuazione delle POER, con rideterminazione del relativo trattamento stipendiale.

La somma a suo tempo stanziata per finanziare le POS (13,8 milioni) confluisce conseguentemente nel *budget* utilizzabile per remunerare le POER. Come si vede, l'istituzione delle POER, comprese quelle destinate a sostituire le POS, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le POER sono attribuite mediante selezione interna, basata sulla valutazione delle capacità tecniche e gestionali dimostrate dagli interessati, a funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella terza area. Le posizioni sono graduate secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e di risultato (quest'ultima tiene conto anche della valutazione conseguita). Il titolare di POER può dirigere uffici di livello non dirigenziale, nonché organizzare, gestire e controllare le risorse umane e strumentali affidate. Questo aspetto è ripreso anche dal comma 3, dell'art. 71, come modificato dall'emendamento.

La lettera h) sostituisce l'art. 71 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Il comma 1 ribadisce che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001 per quanto non previsto dal medesimo art. 71.

Sempre il comma 1 prevede che, nell'ambito del comparto di contrattazione dedicato alle c.d. "funzioni centrali", venga istituita un'apposita e specifica sezione dedicata alle agenzie fiscali.

Il comma 2 del novellato articolo 71 rivede le disposizioni che attualmente regolano il reclutamento del personale: per i funzionari, oltre al passaggio diretto da altre amministrazioni, è prevista una procedura concorsuale pubblica, disciplinata dai relativi bandi. Il concorso può comprendere una prova preselettiva, nonché una fase di tirocinio teorico pratico retribuito e soggetto a valutazione.

Per quanto riguarda i dirigenti, la norma prevede un concorso pubblico articolato in un'eventuale prova preselettiva (dalla quale sono esonerati i funzionari che abbiano ricoperto per almeno due anni posizioni dirigenziali o posizioni organizzative), una prova scritta a carattere pratico e una prova orale; le prove puntano a verificare il possesso delle capacità cognitive e delle competenze manageriali necessarie per i diversi compiti da svolgere. Inoltre è prevista la possibilità di riservare fino al 50 per cento dei



posti messi a concorso al personale con almeno dieci anni di anzianità nella terza area. Viene disciplinata anche la composizione delle commissioni d'esame.

Per entrambe le procedure (funzionari e dirigenti) è infine possibile avvalersi, nella predisposizione delle prove, della collaborazione di soggetti specializzati.

Il comma 3 ribadisce le attribuzioni dei titolari di POER, che possono adottare atti e provvedimenti che impegnano l'agenzia verso l'esterno e svolgere le funzioni del responsabile di ufficio non dirigenziale (si veda anche quanto detto al riguardo a commento del nuovo articolo 70-ter).

Il comma 4 stabilisce che il piano triennale dei fabbisogni del personale delle agenzie venga approvato dal Ministro, su proposta del direttore dell'agenzia interessata.

Il comma 5 prevede infine uno stanziamento delle risorse certe e stabili del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'Agenzia delle Entrate. L'incremento è pari a 15 milioni per il 2018 e a 30 milioni a decorrere dal 2019. La norma prevede anche la copertura dei relativi oneri, quantificati in termini di indebitamento netto in 7,8 milioni per il 2018 e a 15,6 milioni a decorrere dal 2019: a tal fine si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

La lettera i) inserisce, come innanzi richiamato, nel decreto legislativo gli elenchi dei tributi sul cui gettito va determinato il finanziamento delle agenzie ai sensi dell'art. 70.

I **commi da 3 a 14** recano abrogazioni e disposizioni di coordinamento. Tralasciando le previsioni già menzionate,

il **comma 12** prevede che le modifiche apportate all'articolo 67 in materia di durata degli organi delle agenzie si applichino agli organi in carica all'entrata in vigore della legge.

I **commi 5, 13 e 14** recano disposizioni concernenti il nuovo ente deputato alla riscossione. In particolare i commi 13 e 14 disciplinano la composizione del Comitato di gestione di Agenzia delle entrate Riscossione

Il **comma 7**, il **comma 8** e il **comma 9** riguardano il finanziamento dell'Agenzia. In particolare, sono previste le abrogazioni delle disposizioni in materia di finanziamento a decorrere dal 1 gennaio 2019.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

13 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



RIFORMA AGENZIE FISCALI - SCHEDA ILLUSTRATIVA

La presente nota descrive il contenuto dell'emendamento ed elenca le principali differenze rispetto al testo dell'Atto Senato.

1. L'intervento nel suo complesso

La riforma ha come obiettivo principale assicurare un maggiore **orientamento ai risultati** e quindi una **maggiore responsabilizzazione nei confronti dell'autorità politica**, in cambio del ripristino dell'**autonomia gestionale e operativa**, a suo tempo riconosciuta dal Dlgs 300/1999, e successivamente ridimensionata da una serie di interventi.

Viene inoltre precisata la gerarchia delle fonti normative per le Agenzie fiscali: si applica la normativa generale del Dlgs 165/2001 ma vi sono alcune deroghe espresse inserite nel Dlgs 300/1999.

2. Rafforzamento dei meccanismi di *accountabilty* e di supervisione

La riforma riconosce il ruolo cruciale delle **convenzioni**. È in questi documenti che vengono fissati, sulla base degli indirizzi politici di governo e del MELI, gli obiettivi da raggiungere da parte delle Agenzie, il modo per valutare i risultati e i meccanismi di incentivazione riconosciuti a fronte dei risultati conseguiti. È in base a questi documenti che si svolge l'indirizzo e il coordinamento del MEF sulle Agenzie. Sono riordinate e accorpate le norme che definiscono gli obiettivi delle Agenzie, dando loro un carattere più oggettivo e puntuale ed esprimendoli in termini di risultati, così da vincolare ad essi (e non ai modi di impiego delle risorse) l'operato delle Agenzie.

Tra gli obiettivi sono inseriti non solo l'azione di contrasto all'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti, ma anche la prevenzione e l'incremento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. La più esatta definizione degli obiettivi è strettamente collegata con il nuovo meccanismo di rimozione del direttore e dei comitati di gestione. Esso si attiva infatti proprio per il mancato raggiungimento, per due anni consecutivi, degli obiettivi indicati dalla convenzione; si sostituisce quindi con un criterio oggettivo e preciso l'attuale generica indicazione di "risultati particolarmente negativi". Rimangono ovviamente in vigore le altre cause di rimozione quali ad esempio la manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice o altre gravi ragioni di interesse pubblico. Con l'occasione si fa una precisazione procedurale: il commissario straordinario sostituisce direttore e comitato, mentre, secondo la norma vigente, potrebbe semplicemente affiancarsi ad essi.

Inoltre, non sono state inserite le norme sull'eliminazione dello **spoil system** per i direttori delle agenzie. Sono stati allungati i **tempi degli organi** delle agenzie (direttore e comitato di gestione) da tre a cinque anni, a partire dagli organi attuali.

Infine, al fine di garantire comportamenti omogenei da parte degli uffici nei confronti dei contribuenti, nonché l'impiego ottimale delle risorse e il conseguimento dei predetti obiettivi, il regolamento dell'agenzia (sottoposto al vaglio del Ministro) può definire la **ripartizione dell'attività operativa** e, in particolare, quella di controllo e accertamento, tra gli uffici centrali e periferici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge.

3. Autonomia finanziaria

Per i finanziamenti si dispone il finanziamento ordinario in percentuale delle entrate di competenza delle rispettive Agenzie, e quindi collegato al complessivo andamento della finanza pubblica; l'importo non variare solo entro limiti fissati dalla norma ($\pm 3\%$) ed in ogni caso con decreto del ministro possono essere modificate le percentuali ogni tre anni. Diversamente rispetto al passato,

- le percentuali verranno applicate rispettivamente dalle entrate e dalle dogane sui tributi di loro competenza (mentre oggi entrambe le agenzie vengono finanziate applicando le rispettive percentuali allo stesso elenco di tributi).
- la quota incentivante, di importo compreso fra un minimo e un massimo percentuale del finanziamento ordinario incorpora sia l'attuale quota incentivante (sulla base degli obiettivi stabiliti in convenzione) sia l'incentivo ex comma 165 (cd. Cartolarizzazioni). **Entrambi vengono quindi legati agli obiettivi** da convenzione, mentre oggi la parte relativa alla cartolarizzazione è calcolata in base alle somme riscosse da attività di controllo, in contrasto con il "**cambiaverso**" che tende a favorire l'adempimento spontaneo prima che la repressione.

La quota incentivante potrà essere destinata dalle Agenzie o al personale o agli investimenti, sentiti i sindacati e sulla base di limiti espressamente sanciti nella norma (per esempio, non deve determinare una riduzione delle risorse destinate agli investimenti ed al funzionamento delle agenzie e sempre nei limiti dei tetti alle retribuzioni dei dipendenti). Inoltre **rimangono applicabili i tetti alle remunerazioni dei dipendenti**, anche se per l'agenzia delle entrate il tetto è innalzato di circa 30 milioni (come da tavolo Baretta con i sindacati);

E' infine stabilito che i **tagli di spesa delle PA** si applicano alle Agenzie per un ammontare globale, lasciando ciascuna agenzia libera di distribuire tale ammontare tra le voci del proprio bilancio, in modo coerente con i propri programmi e con i propri obiettivi.

Le modifiche sui finanziamenti delle agenzie **entrano in vigore nel 2019** e viene comunque stabilito il principio della invarianza di gettito per il primo anno di applicazione.

4. Autonomia nella gestione del personale

Per il personale, la riforma mira a dare alle Agenzie il controllo delle cosiddette “leve gestionali”, fermo restando il contratto nazionale collettivo, nell’ambito di una apposita e specifica sezione contrattuale del comparto di contrattazione di riferimento. In particolare:

- il **reclutamento dei funzionari** avviene secondo la classica modalità del pubblico concorso ovvero passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni; l’agenzia **può prevedere**, dopo l’esame *strictu sensu*, un periodo di tirocinio, seguito da valutazione e prova finale;
- la **dirigenza** è strutturata su due livelli, in base alle responsabilità attribuite; l’accesso alla dirigenza avviene mediante concorso pubblico aperto agli esterni per titoli (con valutazione esperienza pregressa) ed esami, con possibilità di riservare fino al 50% dei posti disponibili ai funzionari delle agenzie con almeno 10 anni di anzianità (il limite è stato inserito in linea con recenti sentenze della Corte Costituzionale);
- le possibilità di istituire **posizioni organizzative** di elevata responsabilità soddisfa l’esigenza di creare una fascia di “quadri” intermedi fra funzionari e dirigenti a cui affidare incarichi di elevata responsabilità, professionalità o specializzazione. La riforma prevede che esse sostituiscano posizioni dirigenziali e, per consentire la soppressione di queste, si attribuisce alle stesse anche alcuni poteri verso l’esterno (per esempio potere di firma). Queste posizioni sono assegnate mediante selezione a funzionari interni con almeno 5 anni di esperienza e sono oggetto di valutazione annuale.

5. Principali modifiche rispetto all’atto Senato

Rispetto all’Atto Senato ed agli emendamenti presentati dalla Senatrice Guerra, sono state concordate le seguenti modifiche con il legislativo e la ragioneria:

- Il personale delle agenzie è iscritto in **una sezione speciale del comparto unico della PA**, non in un comparto separato.
- **Le deroghe alla legge 165 in materia di personale sono espressamente contenute in norma** (come modifiche al Dlgs 300/99 che istituisce le agenzie) e non demandate ad un regolamento dell’agenzia, per superare eventuali problemi di costituzionalità.
- **Si è deciso di far partire le regole sull’autonomia finanziaria a partire dal 2019 perché altrimenti servirebbero le coperture.** Ciò è dovuto al fatto che parte degli incentivi che oggi vengono attribuiti alle agenzie, ed in particolare quelli derivanti da somme riscosse a seguito di attività di accertamento (cd. Cartolarizzazioni) vengono attribuiti con un decreto zoppo, cioè con un decreto in corso di anno che viene poi coperto con i saldi. Assegnarlo ad inizio anno alle agenzie comporta la necessità di doverlo coprire (a prescindere dal fatto che sia poi effettivamente trasferito alle agenzie in base

al raggiungimento degli obiettivi previsti in Convenzione). E' stato in ogni caso inserito un tetto di spesa per le agenzie.

- I riferimenti alle **agenzie fiscali** sono stati sostituiti con riferimenti puntuali alle agenzie delle entrate ed a quella delle dogane e dei monopoli. Onde evitare che le modifiche si applichino anche all'agenzia demanio, che, anche se soggetta ad un regime diverso in quanto ente pubblico economico, figura ancora tra le agenzie fiscali nel dlgs. 300.
- Modifiche alla **composizione del comitato di gestione dell'agenzia riscossione** per permettere ingresso di INPS.
- Modifiche agli alimentanti degli **incentivi** (le cd. Cartolarizzazioni) per le altre parti dell'amministrazione economica finanziaria.
- E' stata eliminata la norma che prevedeva la disapplicazione per le agenzie dei **tetti per il trattamento economico dei dipendenti** ed è stata inserita una norma per le negoziazioni in corso con i sindacati (tavolo Baretta)